



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin

Roma, 24 gennaio 2020



Numero di protocollo : AMM24/01/20.037137U

Ill.mi Signori Avvocati

**- PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI**

L O R O S E D I

via e-mail

**OGGETTO: Conferenze permanenti ex art. 3 D.P.R. n. 133/2015 –
Partecipazione con diritto di voto dei Presidenti
dell'Ordine degli Avvocati**

Care e Cari Presidenti,

a seguito dei lavori del “Tavolo tecnico in materia di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria”, istituito presso il Ministero della Giustizia, a cui ha partecipato il Consiglio Nazionale Forense, l’articolo 1, comma 435, lett. e) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha apportato una importante modifica alla disciplina delle Conferenze permanenti previste dall’articolo 3 del D.P.R. n. 133/2015.

In particolare, il suindicato articolo 1, comma 435, lett. e) l.n.160/19, intervenendo a modificare il Capo II del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, – all’articolo 6, comma 3 – espressamente prevede che “*al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell’amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati*”.

Con i più cordiali saluti

Avv. Andrea Mascherin